

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986

(2003/C 45 E/05)

COM(2002) 560 def. — 2002/0244(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986 di cui la Comunità è firmataria, è entrato in vigore il 1° luglio 1986. Modificato nel 1993 e sottoscritto nuovamente sino al 1998, è stato prorogato due volte per due periodi biennali (sino al 31 dicembre 2000 e sino al 31 dicembre 2002); ora esso giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre 2002. Tuttavia, conformemente all'articolo 61 dell'Accordo del 1986 e all'articolo 9 del protocollo che modifica e proroga l'accordo stesso, il Consiglio oleicolo internazionale (nel prosieguo il «COI») può decidere di prorogare l'Accordo per periodi successivi, ogni volta non superiori a due anni.
2. Il COI intende prendere la decisione di proroga dell'Accordo per un nuovo periodo biennale (sino al 31 dicembre 2004) nel corso della sua 87^a sessione, che si svolgerà tra il 25 e il 29 novembre 2002.
3. Le conseguenze di bilancio di tale proroga sono le seguenti.
4. La quota parte della Comunità europea al bilancio amministrativo è di 781/1 000 (78,1 %) e viene versata sulla linea di bilancio B7-8210. Il contributo della Comunità al bilancio del COI per il 2003, previsto nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003, è stato stimato pari a 3 923 000 EUR. Nell'ipotesi di un aumento massimo del 4 % per il 2004, il contributo della Comunità dovrebbe giungere al massimo a 4 080 000 EUR per quell'esercizio.
5. Inoltre, l'Accordo prevede un contributo obbligatorio di 500 000 EUR all'anno al Fondo di promozione, da versare sulla linea di bilancio B1-3811. La quota parte della Comunità europea è di 809,7/1 000 (80,97 %) che corrisponde quindi a 404 850 EUR all'anno. Si tratta di un importo fisso che rimarrà invariato per il 2003 e il 2004.
6. Le spese inerenti alle missioni di partecipazione del personale della Commissione alle sessioni del COI due volte all'anno e ai vari comitati possono essere stimate a circa 70 uomini-giorno/anno.
7. Scopo della presente proposta è di autorizzare la Commissione ad approvare, in nome della Comunità, la proroga dell'Accordo sino al 31 dicembre 2004. In attesa dell'esito di un audit sull'intera gestione finanziaria del COI. La Commissione si riserva comunque il diritto di modificare la proposta qui acclusa, in base all'esito di un prossimo audit sull'intera gestione finanziaria del COI, esito che dovrebbe essere reso noto entro la fine dell'anno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986 (nel prosieguo «l'Accordo») è stato concluso per la Comunità con la decisione 87/401/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e le successive modificazioni sono state approvate nel 1993 con la decisione 93/622/CE del Consiglio ⁽²⁾. Successivamente esso è stato prorogato per periodi aggiuntivi di due anni e resta applicabile sino al 31 dicembre 2002, a meno che non venga prorogato per un nuovo periodo biennale con decisione del Consiglio oleicolo internazionale (nel prosieguo il «COI»).

⁽¹⁾ GU L 214 del 4.8.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 3.12.1993, pag. 36.

- (2) L'obiettivo dell'Accordo consiste nel promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. La proroga dell'Accordo è pertanto nell'interesse della Comunità.
- (3) È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al COI, sia autorizzata a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Comunità europea è favorevole alla proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola per un periodo di due anni sino al 31 dicembre 2004.
 2. La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio oleicolo internazionale.
-